

N. R.G. 8269/2026



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE FERIALE

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luca Perilli	presidente
dott.ssa Simonetta Bruno	giudice
dott.ssa Angelica Castellani	giudice relatore

all'esito dell'udienza del 5 agosto 2026

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **8269/2026**, promosso da:

_____ C.F. _____), con l'avv. Daniele Giovazzino

reclamante

contro

_____ C.F. _____), con l'avv. Elena Armenio

reclamata

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.1.- Con ricorso del 22.5.2026, la _____ ha adito il tribunale, chiedendo di essere autorizzata al sequestro conservativo *ante causam* dei beni mobili, immobili e crediti di _____ nella sua qualità di ex amministratore di diritto della _____ e del socio _____ quale asserito amministratore di fatto della società, sino alla concorrenza di € 3.024.100,39, a garanzia del credito risarcitorio oggetto della prospettata azione di responsabilità ex artt. 2476 c.c. e 255 CCII.

A fondamento della domanda cautelare (e della futura azione di merito, introdotta nelle more del presente procedimento), la curatela ha contestato a _____

- di avere proseguito l'attività sociale (contraendo nel corso del 2021 nuovi finanziamenti, concludendo nel 2023 accordi commerciali gravemente pregiudizievoli per la società e dismettendone nel 2025 l'intero patrimonio immobiliare) dopo l'intervenuta perdita del capitale, risalente all'esercizio chiuso al 31.12.2020, non ripianata nell'esercizio al 31.12.2023 (chiuso con un patrimonio netto ancora negativo per € 1.038.203), con conseguente illegittimo aggravamento del deficit patrimoniale;

- di aver posto in essere ulteriori condotte di *mala gestio*, consistite nell'omesso deposito dei bilanci dal 2023 al 2025, nella mancata tenuta e consegna delle scritture contabili, con conseguente impossibile ricostruzione analitica della gestione, aggravata dal rifiuto di audizione plurimo per addotti problemi di salute comunque inidonei a invalidare la capacità di intendere e volere del resistente, nel compimento di atti dissipativi del patrimonio sociale mediante la stipula di accordi svantaggiosi nel settore alimentare di riferimento della [redacted] e l'alienazione di tutti i beni immobili e mobili registrati poco prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, con realizzazione di una liquidazione di fatto senza cessazione formale dell'attività e con la dismissione del patrimonio fuori dal quadro normativo del CCII, nonché nell'effettuazione di pagamenti preferenziali con lesione della *par condicio creditorum*.

La Curatela ha precisato che, alla data del 14.4.2026, lo stato passivo ammontava a € 3.084.000,00, a fronte di un attivo recuperato di € 29.097,35.

Contestati, quindi, a Parte_1 la violazione degli obblighi civilistici di corretta gestione e conservazione del patrimonio sociale nonché l'aggravamento del dissesto mediante la gestione in stato di insolvenza, la responsabilità del socio [redacted] è stata invocata ex art. 2476, comma 8, c.c., per "*concorso nell'illecito gestorio*" e in ogni caso per ritenuta "*sussistenza della qualità di amministratore di fatto della società, in ragione del coinvolgimento diretto nelle operazioni straordinarie, dell'influenza decisionale e dell'assenza di contabilità (che mostra un contesto di gestione opaca)*", sul rilievo che [redacted] aveva contratto obbligazioni di garanzia di finanziamenti ottenuti dalla società dopo la perdita del capitale sociale e sottoscritto unitamente al fratello [redacted] gli accordi transattivi per la definizione a saldo e stralcio di alcuni debiti della [redacted]

In punto di quantificazione del danno, parte ricorrente ha invocato l'applicazione del criterio dello sbilancio attivo/passivo della liquidazione giudiziale in considerazione dell'impossibilità di ricostruire analiticamente i netti patrimoniali in mancanza delle scritture contabili.

1.2.- Con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 28.5.2026, il giudice designato, in parziale accoglimento del ricorso, ravvisando il *fumus boni iuris* nel fatto che [redacted] "*aveva continuato ad operare, senza adire ai rimedi previsti dall'ordinamento agli artt. 2446 e s. c.c., successivamente alla dichiarata integrale perdita del capitale sociale, avvenuta alla fine dell'esercizio 2020 (il cui bilancio si chiude con un patrimonio netto negativo)*" e desumendo il *periculum in mora* dalla notevole entità del credito azionato e dalla condotta pregressa del resistente, ritenuta indicativa di un rischio di atti dispositivi del patrimonio, ha autorizzato la Curatela a procedere a sequestro conservativo nei soli confronti di [redacted] sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00 (quantificato come "*differenza tra il deficit accertato*

*allo stato in corso di procedura - € 3.054.000,00 – e il deficit al 31 dicembre 2020 - € 1.248.000,00, diminuita dei costi da sostenersi, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione, da stimarsi prudenzialmente in € 800.000,00”), respingendo l’istanza cautelare nei confronti di **Parte_2** per difetto di *fumus boni iuris* circa il concorso nell’illecito dell’amministratore e la qualifica di amministratore di fatto.*

1.3.- All’udienza di discussione del 12.6.2026 è comparso personalmente **_____** non costituito in giudizio; la difesa ricorrente ha precisato di avere notificato il ricorso-decreto al solo **_____** e ha chiesto la conferma del provvedimento concesso *inaudita altera parte* nei confronti del medesimo resistente.

1.4.- Con ordinanza del 12.6.2026 resa a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice Designato ha confermato integralmente il decreto di sequestro, sul rilievo che nessun elemento ulteriore era stato introdotto rispetto a quelli già valutati nel provvedimento in data 28.5.2026.

1.5.- Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo **_____** lamentandone l’erroneità per essersi il provvedimento di conferma fondato su un presupposto normativo – la configurabilità di una causa di scioglimento *ex art. 2484 n. 4 c.c.* alla data del 31 dicembre 2020 – che l’ordinamento *ex ante* aveva escluso in forza della legislazione emergenziale COVID-19, avendo, in particolare, l’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, come successivamente integrato dall’art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), sospeso gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per le perdite dell’esercizio 2020, concedendo la facoltà di differire le deliberazioni di ricapitalizzazione o di formale messa in liquidazione fino alla chiusura del quinto esercizio successivo -, nonché su una erronea applicazione del criterio di quantificazione del danno, stanti la natura solo residuale e non automatica del criterio differenziale utilizzato dal g. des. e il rilievo che il termine iniziale del calcolo del danno incrementale non poteva comunque coincidere con il 31 dicembre 2020, in considerazione della sterilizzazione delle perdite operata dalla legislazione speciale, dovendo il *dies a quo* essere “*semmai individuato in un momento successivo, quando l’eventuale inoperatività sopravvenuta del regime di sterilizzazione avesse fatto sorgere gli obblighi di cui agli artt. 2482-ter e 2484 c.c.*” (cfr. reclamo, pagg. 9-10). Inoltre, la Curatela avrebbe “*omesso di isolare l’incidenza causale dei fattori esogeni che hanno determinato l’ampliamento del passivo – quali la svalutazione degli asset aziendali sul mercato forzoso liquidatorio, la crisi macroeconomica del settore e la risoluzione dei rapporti commerciali con Unilever – addebitando interamente e illegittimamente all’amministratore l’intero sbilancio*” (cfr. reclamo, pag. 11).

Quanto al presunto intento di spoliazione dei propri beni, la difesa di [redacted] ha allegato che il reclamante starebbe “*attivamente e diligentemente gestendo la propria esposizione debitoria personale, derivante dalle fideiussioni rilasciate a suo tempo in favore della società* [redacted] (cfr. reclamo, pag. 3), concludendo accordi transattivi nell’ambito delle procedure esecutive instaurate dalle banche creditrici e ha sostenuto che non vi sarebbe alcun concreto pericolo di dispersione del patrimonio, “*ma al contrario un percorso ordinato di soddisfacimento dei creditori che il sequestro*” avrebbe “*l’unico effetto di paralizzare*” (*ibidem*, pag. 13). Ha, infine, lamentato la “*palese sproporzione del quantum rispetto al patrimonio aggredibile*” (*ibidem*, pag. 14), concludendo per l’integrale revoca del provvedimento cautelare.

1.6.- Si è costituita in fase di reclamo la Liquidazione Giudiziale [redacted] contestando in fatto e diritto le deduzioni avversarie ed evidenziando la natura palesemente strumentale dell’esercizio da parte della società *in bonis* della facoltà di sterilizzazione delle perdite prevista dalla normativa emergenziale citata *ex adverso* nonché la piena consapevolezza, in capo all’amministratore, dello stato di irreversibile decozione della società tale da rendere inverosimile alcuna prospettiva di recupero; la Liquidazione Giudiziale ha, altresì, difeso la correttezza della quantificazione del danno operata dal primo giudice, evidenziando, in ogni caso, l’applicabilità del criterio del deficit fallimentare a condotte diverse dalla violazione del primo comma dell’art. 2486 c.c., se astrattamente idonee al depauperamento del patrimonio sociale, allorquando la condotta dell’amministratore abbia reso impossibile la ricostruzione analitica e, dunque, ove la mancanza di contabilità impedisca – come ritenuto nel caso in esame – una quantificazione del danno secondo le regole comuni in materia di risarcimento del danno.

Al riguardo, la Curatela ha prodotto l’aggiornamento dello stato passivo approvato alla data più recente, attestante un passivo complessivo pari a € 3.084.100,39 a fronte di un attivo recuperato di € 150.999,77, confermando un deficit della liquidazione giudiziale in misura pari a € 2.933.100,77.

Ribadita, infine, l’esistenza del *periculum in mora*, la reclamata ha chiesto il rigetto dell’impugnativa e la conferma del provvedimento di sequestro.

1.7.- All’udienza di discussione i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, insistendo nelle relative difese e conclusioni.

2.- Il reclamo è infondato e va respinto.

2.1.- Giova premettersi che, sebbene la Curatela abbia contestato all’odierno reclamante il compimento di una serie di atti di *mala gestio* tra loro eterogenei (violazione dell’art. 2486, primo comma, c.c., violazioni contabili, specifici atti in tesi dispersivi e depauperativi del patrimonio, pagamenti preferenziali in una situazione tale da imporre la liquidazione della società, etc.), la condotta principale, in relazione alla quale la Procedura ha individuato il criterio di quantificazione

del pregiudizio economico prospettato, è quella contemplata dall'art. 2486, primo e secondo comma, c.c., di prosecuzione dell'attività d'impresa con aggravamento del dissesto patrimoniale in presenza di causa di scioglimento rappresentata dalla integrale perdita del capitale sociale, violazione che il primo giudice ha ritenuto integrata, in base a un giudizio sommario tipico della natura cautelare del procedimento, con assorbimento delle ulteriori contestazioni.

Nel decreto *inaudita altera parte* confermato dall'ordinanza impugnata è stata, infatti, ritenuta *“la sussistenza del fumus boni iuris della prospettata responsabilità, sia pure nei soli confronti dell'amministratore [redacted] sulla scorta del semplice rilievo che egli aveva continuato ad operare, senza adire ai rimedi previsti dall'ordinamento agli artt. 2446 e s. c.c., successivamente alla dichiarata integrale perdita del capitale sociale, avvenuta alla fine dell'esercizio 2020 (il cui bilancio si chiude con un patrimonio netto negativo); ... di conseguenza, l'amministratore dovrà rispondere del danno incrementale che, sia pure nei limiti della presente fase cautelare, potrà essere quantificato in misura non inferiore ad € 1.000.000,00 (tenuto conto della differenza tra il deficit accertato allo stato in corso di procedura - € 3.054.000,00 – e del deficit al 31 dicembre 2020 - € 1.248.000,00, diminuita dei costi da sostenersi, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione, da stimarsi prudenzialmente in € 800.000,00)”*.

2.2.- In riferimento a tale violazione, la difesa reclamante si è limitata a contestare la configurabilità della causa di scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c. alla data del 31 dicembre 2020, sul rilievo che l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, come successivamente integrato dall'art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), aveva sospeso gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per le perdite dell'esercizio 2020, concedendo la facoltà di differire le deliberazioni di ricapitalizzazione o di formale messa in liquidazione fino alla chiusura del quinto esercizio successivo, facoltà effettivamente esercitata dalla società con la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio 2020 del 28.6.2021 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso per sequestro).

Lo stesso reclamante, citando giurisprudenza di merito, ha peraltro *“chiarito che il regime di sterilizzazione non opera in modo condizionato, ma richiede: (a) che l'amministratore convochi l'assemblea senza indugio al fine di deliberare sull'avvalimento del beneficio del quinquennio per il recupero delle perdite; (b) che la perdita sia distintamente evidenziata nella nota integrativa del bilancio”*, ritenendo integrate le suddette condizioni sulla scorta del bilancio e nota integrativa nonché della delibera assembleare di relativa approvazione, prodotti in atti dalla controparte.

2.3.- Costituendosi nella presente fase di reclamo, la Liquidazione giudiziale di [redacted] ha contestato la legittimità del ricorso da parte della società al regime derogatorio emergenziale,

rimarcandone la natura strumentale resa palese dal contegno assunto dall'organo amministrativo in violazione dei canoni di trasparenza e correttezza, avendo egli omesso il deposito dei bilanci 2023-2024 e mancato di consegnare le scritture contabili così come di partecipare alle audizioni del Curatore; parte reclamata ha, inoltre, evidenziato l'omessa predisposizione da parte dell'organo amministrativo, a crisi manifesta, delle necessarie iniziative di prevenzione e risoluzione o di assunzione di iniziative obbligatorie in caso di insolvenza, evidenziando come, quanto meno a decorrere dall'esercizio 2023 (ove la sterilizzazione non avrebbe più potuto operare) la crisi doveva intendersi palese, essendo stata la società, di fatto, svuotata di ogni risorsa produttiva (a seguito della risoluzione dei rapporti commerciali con Unilever, della cessione in favore di [REDACTED] delle attrezzature aziendali, della messa a disposizione in favore della medesima società dei locali per la commercializzazione dei relativi prodotti, della cessazione dei rapporti di lavoro, come da documenti allegati al ricorso), sicché [REDACTED] non era più in grado di operare e non aveva più alcuna prospettiva di recupero. L'amministratore, tuttavia, omettendo qualsiasi iniziativa di liquidazione formale, aveva proseguito – di fatto – una gestione liquidatoria al di fuori di qualsivoglia quadro normativo, culminata nelle alienazioni immobiliari del 14 e 15 aprile 2025.

3.1.- In tal modo riassunte le difese delle parti, osserva il collegio che è documentale che, al 31.12.2020, a seguito di una perdita d'esercizio pari a € 1.589.200, il patrimonio netto della società è passato dal valore positivo di € 340.840 dell'esercizio precedente a quello negativo per € 1.248.361 dell'esercizio 2020.

Dalla lettura della relazione sulla gestione al bilancio 2020 si apprende che, svolgendo la società la propria attività nel settore alimentare/ristorazione – ove operava in qualità di agente per la vendita di gelati, dessert, cibi surgelati e altro a retailer alimentari quali, soprattutto, bar e ristoranti, oltre a qualche supermercato – ed essendo stato il settore della ristorazione caratterizzato nell'esercizio 2020 da lunghi periodi di chiusura per il *lockdown* imposto dal governo a causa della pandemia Covid-19, la prolungata situazione di chiusura dei locali e di incertezza nella clientela aveva negativamente influenzato le vendite e i risultati economici della società, determinando un vero e proprio crollo del fatturato. A quanto sopra doveva aggiungersi che la già difficile situazione del 2020 era stata aggravata dal contagio da Covid-19 avvenuto all'interno dell'azienda, nonostante le misure igieniche quotidianamente adottate da tutto il personale.

Da una semplice lettura dei dati di bilancio al 31.12.2020 può aversi conferma delle esposte considerazioni, dovendo l'ingente perdita registrata a fine esercizio essere prevalentemente imputata alla drastica riduzione dei ricavi delle vendite (essendo la società passata da un valore dei ricavi di € 10.149.721 al 31.12.2019 a un valore di € 5.798.039 al 31.12.2020).

I bilanci al 31.12.2021 e al 31.12.2022, pur segnando un incremento del fatturato, fotografano una situazione di permanente grave crisi, con patrimonio netto al 31.12.2022 ancora negativo per € 969.768.

I successivi bilanci, come si è visto, non sono stati depositati; la situazione contabile al 31.12.2023 reperita dalla Curatela, non definitiva in mancanza dell'approvazione del bilancio, espone un patrimonio netto negativo per € 1.038.203 (cfr. relazione *ex art.* 130, comma 4, CCII, *sub doc.* E allegato alla comparsa di costituzione della Liquidazione giudiziale).

3.2.- Ora, se è vero che la normativa derogatoria cui il reclamante s'appella consentiva di rinviare al quinto esercizio successivo a quello di emersione della perdita il termine entro il quale la stessa doveva risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-*bis*, quarto comma, del codice civile, ovvero dovevano essere assunte le deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter* c.c., non operando, fino alla data di tale assemblea la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile, deve, nondimeno, rilevarsi che tale facoltà era ancorata a precisi obblighi di trasparenza e correttezza, relativi non solo all'anno di emersione della perdita ma a tutto il quinquennio entro il quale la perdita avrebbe dovuto essere ripianata¹.

Si veda, al riguardo, il quarto comma dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020, in base al quale *“le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”*, e ciò in relazione al primo e ai successivi esercizi, onde verificare il recupero nel quinquennio di riferimento della perdita ipoteticamente causata dalla pandemia.

3.3.- Nel caso in esame, è dirimente che, con riferimento al periodo dal 31.12.2022 sino al compimento del quinquennio contemplato dalla legislazione emergenziale (invero sino all'apertura

¹ Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020, entrato in vigore il 9.4.2020 e convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40:

“Art. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del ((31 dicembre 2022)) non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-*bis*, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”.

della liquidazione giudiziale dichiarata nell'aprile del 2025), l'organo amministrativo abbia violato le suddette disposizioni, avendo omesso di presentare e far approvare i bilanci societari nonché mancato di consegnare agli organi della Procedura le scritture contabili della società, in buona parte andate disperse, in tal modo impedendo una ricostruzione puntuale e fedele dei conti societari.

Tali circostanze inducono a escludere, quanto meno in base ad un accertamento sommario tipico della natura del presente procedimento, che la società abbia fatto corretto ricorso alla disciplina emergenziale.

3.4.- Invero, già la prima condizione legale – che richiedeva che, all'emergere della perdita, la società deliberasse “*senza indugio*” se avvalersi del beneficio del quinquennio – non pare pienamente rispettata, avendo l'amministratore (socio indiretto di [REDACTED] tramite società fiduciaria) atteso sino al giugno 2021, vale a dire sino alla deliberazione assembleare di approvazione del bilancio al 31.12.2020, per dare atto della gravissima perdita e, successivamente, esporre nella pubblicità societaria la decisione dell'assemblea di avvalersi del beneficio.

La seconda condizione richiedeva, come visto, che la perdita fosse distintamente evidenziata nella nota integrativa, dunque, che fosse chiaramente esposto nel bilancio il dato della perdita emersa nell'anno, con l'ulteriore indicazione non solo dell'origine delle perdite, ma anche delle movimentazioni intervenute nell'esercizio corrente e negli anni successivi al primo.

Come rilevato dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi su casi analoghi, tali condizioni erano chiaramente finalizzate a far sì che gli operatori di mercato potessero verificare, dalle deliberazioni assembleari assunte senza indugio, e dai successivi bilanci, tanto l'origine effettiva della perdita (dunque la sua riferibilità eziologica alla crisi pandemica), quanto l'andamento del recupero o dell'aggravamento della perdita negli anni successivi.

In mancanza del rispetto delle suddette condizioni, non può ritenersi applicabile l'esenzione da obblighi e responsabilità di cui agli artt. 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, 2482-*ter* c.c., 2484, primo comma, numero 4) e 2486 c.c.: [REDACTED] – certamente edotto dell'andamento economico e patrimoniale della società nel corso dell'esercizio 2020 o, al più tardi, a inizio 2021 -, dapprima, non rilevò la perdita né convocò l'assemblea “*senza indugio*”, attendendo, piuttosto, di redigere il bilancio 2020 e contentandosi di esporvi tale perdita, sottoponendola all'assemblea solo in occasione della deliberazione di approvazione, il 28.6.2021, sebbene egli fosse tenuto a monitorare strettamente l'andamento dello stato patrimoniale sociale, e, come previsto dal legislatore, ad agire “*senza indugio*” convocando l'assemblea.

In ogni caso, l'esenzione non può ritenersi operante al venir meno della trasparenza e correttezza richiesti dalla legge con il mancato deposito dei bilanci 2023-2024 e con la mancata consegna delle scritture contabili.

Con riferimento a tale ultima inadempienza, si legge nella relazione *ex art. 130*, comma 4, CCII prodotta dalla Liquidazione (doc. E di parte reclamata, pagg. 5-6) – e non è stato *ex adverso* contestato – che *“la contabilità e i registri obbligatori, oltre a non essere stati ad oggi consegnati, risultano, invero, essere stati in parte (il gestionale di contabilità interna e tutta la relativa documentazione e strumentazione hardware) alienati unitamente alle unità immobiliari, quali strumenti ad uso ufficio del nuovo acquirente”*; in particolare, *“dalla verifica effettuata non si è potuto ricostruire i movimenti relativi alle varie annualità, in quanto la documentazione era frammentaria e riferita solo ad alcuni esercizi”*. La relazione attesta, altresì, che *“nonostante numerosi solleciti la sottoscritta curatrice ad oggi non ha ancora ricevuto la documentazione contabile richiesta”* e *“che l’amministratore ha reiteratamente rifiutato l’audizione”* (pagg. 6-7).

L’occultamento/perdita delle scritture contabili (per effetto della alienazione dei supporti che le contenevano insieme agli immobili), così come la mancata partecipazione dell’ex amministratore alle audizioni del Curatore, costituiscono condotte gravemente lesive dei principi di trasparenza e correttezza, ostacolando altresì la verifica, nel quinquennio, della genuinità del ricorso al menzionato regime derogatorio.

I suddetti elementi impediscono di riconoscere in favore del reclamante l’operatività dei benefici di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, con conseguente corretta applicazione, da parte del primo giudice, della disciplina dell’art. 2486 c.c., tanto in punto di ritenuta violazione del dovere sancito dal primo comma, quanto di determinazione del danno in base al criterio presuntivo di cui al terzo comma, prima parte.

3.5.- Giova soggiungersi che dalla situazione emergente al 2023, la crisi appare non solo non recuperata ma piuttosto conclamata e irreversibile, stante il blocco dei conti correnti, lo scioglimento dei rapporti commerciali con Unilever, la cessione della rete commerciale, la cessazione dei rapporti di lavoro, la ricezione di decreti ingiuntivi esecutivi con le conseguenti iscrizioni ipotecarie giudiziali (circostanze tutte documentate in atti e nemmeno oggetto di contestazione).

Del resto, dalla stessa situazione contabile al 31.12.2023 rinvenuta dalla Curatela (non definitiva, in quanto il relativo bilancio non risulta approvato e depositato), il patrimonio netto risulta negativo per € 1.038.203 (cfr. relazione *ex art. 130*, comma 4, CCII, *sub doc. E*).

Tale quadro fattuale induce a ritenere che, in ogni caso, a partire dal 2023, allorquando la sterilizzazione non avrebbe più potuto operare, la condotta assunta dall’amministratore abbia violato il dovere di gestione conservativa, avendo egli operato una sostanziale dismissione dei principali assets societari, invece che approntare gli strumenti previsti dall’ordinamento per lo stato di crisi.

Deve, infatti, considerarsi che, anche in presenza dell'eventuale operatività del regime emergenziale derogatorio degli obblighi di ricapitalizzazione, permanevano in capo all'organo amministrativo i doveri di cui al secondo comma dell'art. 2086 c.c.², rimanendo l'amministratore vincolato al rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, che gli imponevano di tenere conto della particolare situazione di precarietà della società, derivante dalla perdita di capitale, e di utilizzare gli "adeguati assetti" contemplati dalla norma per monitorare costantemente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società stessa, al fine di adottare tempestivamente una gestione volta alla conservazione del patrimonio sociale e alla preservazione della solvibilità dell'impresa, anche tramite il ricorso a procedure concorsuali o di composizione della crisi.

L'operato del [] non può ritenersi conforme a tali doveri, non risultando che egli abbia adottato alcuna misura in linea con quanto previsto dalla norma richiamata ed anzi avendo l'organo amministrativo operato la dismissione dell'intero patrimonio societario al di fuori da qualsivoglia formale percorso di liquidazione volontaria o giudiziale.

In altri termini, quand'anche si ritenesse che al 31.12.2020 vi fossero state le condizioni per godere dei benefici della legislazione emergenziale, la circostanza che la società si fosse avvalsa della facoltà di rinviare le deliberazioni *ex artt. 2482-bis, 2482-ter e 2484 c.c.* all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 non esimeva l'organo amministrativo dal mantenere un contegno improntato ai doveri di trasparenza e correttezza richiesti dalla suddetta normativa, nonché dall'intraprendere i necessari interventi a seguito del costante controllo e monitoraggio dell'andamento economico patrimoniale, astenendosi dal compimento di atti lesivi del patrimonio sociale.

Ne consegue che, a norma dell'art. 2486 c.c., potrebbe in ogni caso imputato al [] il danno da aggravamento del dissesto prodottosi nell'intervallo 2023-2025, che può essere quantificato in base al criterio della differenza dei netti patrimoniali nell'importo di € 1.894.897,62 (ottenuto sottraendo al deficit accertato allo stato in corso di procedura di € 2.933.100,77 – valore suscettibile di diminuzione a seguito delle azioni recuperatorie introdotte dalla Curatela in misura allo stato tuttavia non prevedibile – il patrimonio netto negativo emergente dalla situazione contabile provvisoria al 31.12.2023 di € 1.038.203), detratti i costi di liquidazione, che il primo giudice ha stimato prudenzialmente in € 800.000,00. Ne risulterebbe un importo comunque superiore al danno incrementale liquidato nell'ordinanza impugnata in € 1.000.000,00.

² Ossia, "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

3.6.- A soluzioni non dissimili si perviene valutando, come ipotesi alternative di danno, le singole condotte dispersive del patrimonio e violative della *par condicio creditorum* poste in essere dal [redacted] a decorrere dall'esercizio 2023, in riferimento alle quali il reclamante non ha preso posizione alcuna.

Si tratta, come già visto, degli accordi con Unilever dell'aprile e dell'ottobre 2023 (cfr. docc. 7 e 8 allegati al ricorso per sequestro), con cui la società ha ceduto la propria rete commerciale – del valore stimato di circa € 9.881.087,00 secondo la perizia di parte della stessa [redacted] (cfr. atto di citazione allegato *sub* doc. 9 al ricorso per sequestro) – a fronte di un corrispettivo di € 607.336,54 in denaro e compensazione di fatture per € 2.747.663,46 e delle vendite immobiliari del 14 e 15 aprile 2025 (cfr. docc. 13 e 14 allegati al ricorso), con cui l'amministratore ha alienato gli ultimi due immobili della società a pochi giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale (29 aprile 2025), in un caso a [redacted] – atto già oggetto di azione revocatoria ex art. 166 CCII, R.G. 2506/2026 – e nell'altro mediante transazioni a saldo e stralcio con creditori pignorati, sottraendo i cespiti alla garanzia della massa.

Ora, in mancanza delle scritture contabili e, dunque, nell'impossibilità di una analitica ricostruzione del patrimonio e conseguente specifica quantificazione del danno conseguente a tali operazioni, in conformità ai principi anche recentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe consentito l'utilizzo del criterio equitativo di cui al terzo comma dell'art. 2086 c.c. (Cass. n. 33730/2025).

Come, inoltre, già affermato da questo Tribunale, il parametro dello sbilancio fallimentare contemplato dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 2486 c.c. *“può operare non solo nell'ipotesi della violazione dell'obbligo di gestire la società ai meri fini della conservazione del patrimonio sociale al verificarsi di una causa di scioglimento, bensì anche, ex art. 1226 c.c., in conseguenza di condotte di diversa natura, astrattamente idonee al depauperamento del patrimonio sociale, laddove la mancanza di contabilità rende impossibile una quantificazione del danno secondo le regole comuni in materia di risarcimento del danno”* (cfr. Trib. Brescia, Sez. Impresa, n. 3395 del 31 marzo 2026).

Applicando il criterio del deficit fallimentare – differenza tra passivo accertato (€ 3.084.100,39) e attivo liquidato (€ 29.097,35 alla data del sequestro, € 150.999,77 alla data della costituzione della Liquidazione in fase di reclamo) – si otterrebbe ancora una volta un importo (€ 2.933.100,62) che, per quanto suscettibile di riduzione a seguito delle azioni recuperatorie e revocatorie riassunte o intraprese dalla Curatela, sarebbe ben superiore a quello (1.000.000,00) liquidato nell'ordinanza impugnata mediante applicazione del differenziale dei netti patrimoniali ridotto dei presumibili costi di liquidazione (stimati in € 800.000,00).

Il criterio equitativo in esame, per quanto residuale, è normativamente fissato per l'ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui la condotta dell'amministratore (violazione dell'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili ex artt. 2214 e 2476 c.c.) abbia reso impossibile la ricostruzione analitica del danno, con la conseguenza che le doglianze in punto di presunta sproporzione del *quantum* sollevate dal reclamante s'appalesano inconferenti.

3.7.- Giova soggiungersi che, individuati dalla Curatela gli atti posti in essere in violazione del dovere di gestione conservativa e a detrimento della massa, spettava al reclamante, che neppure ha tentato di assolverlo, l'onere di dimostrare che tali operazioni erano giustificate da finalità conservative o comunque necessarie per la società e i creditori (cfr. Cass. n. 8069/2024; Cass. n. 198/2022).

Va, quindi, confermata la sussistenza del *fumus boni iuris* sia in punto di riconoscimento della responsabilità del reclamante ex art. 2476 c.c. sia di ammontare del conseguente danno.

4.- Sussiste, altresì, il *periculum in mora*.

Invero, come correttamente rilevato dalla difesa reclamata, le stesse transazioni prodotte dal reclamante dimostrano la volontà di vendere i beni personali per soddisfare creditori individuali, non la massa. La proposta transattiva con [REDACTED] (cfr. doc. 4 allegato al reclamo) è espressamente condizionata – all'art. 3 – alla vendita stragiudiziale dell'immobile di Gussago e l'art. 4 prevede che, a vendita perfezionata, la banca rinuncerà all'esecuzione immobiliare RGE 430/2024 riunito al n. 137/2025.

Il reclamante ha altresì prodotto una proposta di acquisto immobiliare per l'immobile di Gussago, con rogito fissato entro il 31 dicembre 2026 per un corrispettivo di € 390.000,00 (cfr. doc. 7 allegato al reclamo): tale atto evidenzia la concretezza del *periculum in mora* rendendo palese l'attività dismissiva dei propri diritti immobiliari che il reclamante sta ponendo in essere.

Il presumibile danno per la massa appare altrettanto evidente se si considera che, ove la vendita si perfezionasse, in base alle trattative in essere tra il [REDACTED] e gli istituti di credito, il ricavato andrebbe a soddisfare creditori particolari e non la massa.

Da ultimo, è lo stesso reclamante a descrivere il proprio patrimonio come insufficiente a ristorare il credito risarcitorio prospettato dalla Curatela, in tal modo offrendo conferma della sussistenza del profilo oggettivo del *periculum in mora* che, come noto, può fondarsi su fattori tanto oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, quanto soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.

Il reclamo va, pertanto, respinto, con spese di lite da liquidarsi all'esito del giudizio di merito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-*quater* dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il tribunale, visto l'art. 669-*terdecies* c.p.c.,

respinge il reclamo proposto da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED]

[REDACTED] avverso l'ordinanza del 28.5.2026.

Brescia, 6.8.2026

Il presidente

dott. Luca Perilli

Si provvede a depositare nuovamente il provvedimento, già controfirmato alle ore 10.49 del giorno 6.8.2026, ma rifiutato dal sistema per "errore fatale".

Brescia, 2.9.2026